

PARERE 1

IL DIRITTO ALL'OBLIO E DOVERE DI CRONACA

TRACCIA

Tizio, autore di un crimine efferato commesso nel lontano 1984, aveva da poco ripreso in mano le redini della propria vita realizzandosi come artigiano. Un autentico riscatto professionale dopo aver scontato una pena detentiva ultradecennale, sebbene calmierata dall' attenuante legata alla situazione particolarmente disagiata in cui Tizio, reo confesso, illo tempore versava.

Trascorsi ormai trent'anni dalla triste vicenda, la testata giornalistica Alfa s.p.a. pubblica un articolo relativo proprio all'omicidio commesso da Tizio, nel contesto di una rubrica settimanale appositamente dedicata ai crimini più gravi, rimasti agli onori di cronaca oltre che incisi nella storia della località Zeta.

Tizio si rivolge, pertanto, al suo legale di fiducia, assumendo che la pubblicazione di tale articolo, dopo un così lungo lasso di tempo dall'episodio criminoso, avesse determinato in lui un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute già precario; oltre che causato un grave danno alla sua immagine e alla sua reputazione, per essersi ritrovato esposto ad una nuova "gogna mediatica".

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, soffermandosi sulla natura, limiti ed annesso bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, alla luce dei più recenti risvolti giurisprudenziali in materia, sì da predisporre la strategia difensiva più adeguata al suo assistito.

GUIDA AL PARERE

1

Occorre, in primo luogo, **leggere attentamente la traccia ed evidenziare gli elementi rilevanti.**

All'esito di tale disamina, si evincerà come il punto focale della questione prospettata consista nella giusta perimetrazione giuridica entro cui definire le rispettive nozioni di diritto di cronaca, quale corollario della libertà costituzionalmente sancita alla manifestazione del proprio pensiero e di stampa (art. 21 Cost.); e di diritto all'oblio, corollario, invece, del diritto alla riservatezza, che rinviene il proprio addentellato costituzionale nell'art. 2 Cost. e comunitario negli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, oltre negli artt. 8 e 10 (comma 2) della Convenzione EDU.

Da siffatta qualificazione discendono importanti risvolti pratici.

Difatti, la ricorrenza di determinati presupposti e/o condizioni legittima la compressione del diritto all'oblio in favore del diritto di cronaca, inteso anche quale diritto all'informazione.

Le superiori considerazioni impongono, quindi, che il candidato ragioni sugli artt. 2 e 10 Cost., art. 10 c.c., artt. 96 e 97 L.n. 633/1941, nonché sui richiamati artt. 8 e 10 comma 2 CEDU, artt. 7 e 8 Carta di Nizza e sull' art. 17 Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016.

2

Si rende necessario, quindi, **individuare gli istituti di riferimento**.

Una volta individuati gli elementi rilevanti della traccia, il candidato, tramite la consultazione del nostro codice normativo, è in grado di risalire agli istituti di riferimento. In primo luogo, dalla preliminare disamina di tutta la disciplina normativa in materia (Reg. UE n. 2016/679, CEDU, Carta di Nizza, Costituzione, codice civile e legge n. 633/1941), emergerà che il diritto di cronaca può definirsi come *“un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost. e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale”* (Cass. Ord. 28084/18). Il diritto all’oblio, invece, può qualificarsi come *“il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”* (così Cass., sez. III, 9 aprile 1998 n. 3679).

Successivamente, il candidato dovrà chiedersi se, in base alle peculiarità della vicenda in esame, alla luce pure degli ultimi risvolti giurisprudenziali in materia, sia possibile accordare prevalenza all’uno o all’altro dei diritti succitati, entrambi costituzionalmente garantiti.

La questione che in questa sede ci occupa, infatti, richiede di verificare se i presupposti, la cui ricorrenza legittima la compressione del diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca, debbono sussistere tutti cumulativamente o anche alternativamente o comunque solo in parte.

3

Vanno conseguentemente **individuate le problematiche fattuali e giuridiche** sottese alla traccia.

Ebbene, alla luce di quanto autorevolmente statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 28084 del 2018, deve ritenersi che solo muovendo dal caso concreto sottoposto all’esame dell’operatore del diritto sia possibile stabilire: quando realmente sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, non potendosi quest’ultimo assimilare alle mere insinuazioni di dubbi o alle voci incontrollate; quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse resti ancora *“attuale”*; in che termini, in merito alla permanenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la completezza (o incompletezza) della notizia del fatto, la finalità del trattamento dei dati personali (per fini di ricerca scientifica o storica, finalità statistiche o d’informazione o marketing), la notorietà della persona interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata.

NORME E SENTENZE RILEVANTI

■ ■ Art. 2 Cost.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

politica, economica e sociale.

■ ■ **Art. 21 Cost.**

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’ autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’ indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’ autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’ autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’ intende revocato e privo d’ ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

■ ■ **Art. 7 Carta di Nizza (Rispetto della vita privata e della vita familiare)**

“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”

■ ■ **Art. 8 Carta di Nizza (Protezione dei dati di carattere personale)**

“1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’ autorità indipendente.”

■ ■ **Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)**

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’ esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

■ ■ **Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)**

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’ espressione. Tale diritto include la libertà d’ opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’ esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’ integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’ autorità e l’ imparzialità del potere giudiziario.”

■ ■ **Art. 10 c.c. (Abuso dell’ immagine altrui)**

“Qualora l’ immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’ esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’ autorità giudiziaria, su richiesta dell’ interessato, può disporre che cessi l’ abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

■ ■ **Art. 96 L. 22 aprile 1941/ 633 (Protezione del diritto d’ autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’ articolo seguente.”

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93."

■ ■ **Art. 97 L. 22 aprile 1941/ 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

"Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata."

■ ■ **Art. 17 reg. 2016 /679 del 27 aprile 2016 (Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)**

"1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria."

■ ■ **Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018 n. 28084, ordinanza**

"7. Le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio sono state di recente ripercorse in un ulteriore importante arresto sempre dalla Sezione Prima di questa Corte (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 - 01), la quale - dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità, della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella sentenza 13/5/2014, C-131/12; nonché nella sentenza 9/3/2017, C-398, x) e della Corte EDU (in particolare, nella sentenza 19/10/2017, x c/o x); nonché il "reticolo di norme nazionali (art. 2 Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed Europee (art. 8, e art. 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza)" dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale ha desunto che: "il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione

dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico”.

8. Osserva il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti indicati - peraltro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale - siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa. Invero, ove mai si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, in considerazione dell'improbabilità della circostanza il diritto all'oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali. D'altra parte, successivamente alla menzionata ordinanza (e precisamente lo scorso 25 maggio 2018), è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (c.d. RGPD), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso 4 maggio 2018 e che regola anche il diritto all'oblio. In particolare, l'art. 17 di detto regolamento euro-unitario: - al comma 1, prevede che l'interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: “a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lett. a), o all'art. 9, paragrafo 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1”;- e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: “a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'art. 9, paragrafo 2, lett. h) e i), e dell'art. 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

9. Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall'altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni. Sembra al Collegio che, soltanto partendo dal caso concreto, sia possibile definire: quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti (tali non essendo le insinuazioni di dubbi e le voci incontrollate); quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse possa essere considerato attuale; in che termini, sulla sussistenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la completezza (o la incompletezza) della notizia del fatto, la finalità di trattamento del dato (se, ad es.,

per fini di ricerca scientifica o storica, per fini statistici, per fini di informazione o per altri motivi, ad es. di marketing), la notorietà (o la mancanza di notorietà) della persona interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata (anche evitando l'accorpamento e l'accostamento di notizie false a notizie vere). Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero assume così - alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto - i contorni della questione di massima di particolare importanza, parendo ormai indifferibile l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca."

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

1. Premessa.

La questione sottoposta dal parere in esame richiede di individuare la natura del diritto di cronaca e del diritto all'oblio, perimetrandone i rispettivi confini, al fine di realizzare un equo bilanciamento di detti "beni", entrambi costituzionalmente rilevanti.

2. Inquadramento normativo.

In primo luogo, è necessario esaminare la disciplina normativa dettata dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, dagli artt. 8 e 10 CEDU, dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, dall' art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 legge n. 633 del 1941 nonché dall' art. 17 Reg. UE n. 2016/679.

A tal fine, occorre precisare che l'art. 10 c.c. tutela il c.d. diritto all'immagine e stabilisce che in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell'immagine (anche caricaturale) di una persona (oltreché dei suoi genitori, coniuge e figli), fuori dei casi consentiti dalla legge (artt. 96 e 97 della l. diritto d'autore e art. 21 della l. marchi), o quando ricorra un pregiudizio al decoro o alla reputazione, ossia quando ci siano gli estremi per configurare un illecito penale, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell'abuso, oltreché il risarcimento dei danni.

Tale norma va integrata con l'art. 96 della l. n. 633 del 1941, che prescrive la necessità del consenso della persona ritratta per l'esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del ritratto. L'art. 97 della legge sul diritto d'autore precisa, tuttavia, che il consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto o da altre circostanze tassativamente indicate.

Il diritto alla riservatezza tutela le situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico. La tutela della privacy è preordinata a contrastare le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, abbiano scopi esclusivamente speculativi e/ o offensivi per l'onore, la reputazione e il decoro, o non siano, comunque,